

IL CBAM ENTRA IN VIGORE DAL 2023 E PESERÀ SULLE IMPORTAZIONI

Il nuovo Regolamento CBAM (meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere) attualmente in discussione al Parlamento Europeo, sarà parzialmente in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è destinato ad avere effetti sul costo delle importazioni soprattutto per l'Italia.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

1. La legislazione europea sulle emissioni di CO2

L'Unione Europea ha stabilito finora due legislazioni volte a limitare e quindi ridurre l'emissione di gas a effetto serra, ossia di CO2, nella produzione manifatturiera: una, già emanata ed in vigore, relativa ad **alcune categorie di prodotti fabbricati nella UE**, che chiameremo **"Sistema EU ETS"** (dove "ETS" sta per *Emissions Trading Scheme* o sistema di scambio di quote di emissioni) ed una in divenire relativa ad **alcune categorie di prodotti importati nella UE**, che sarà prossimamente emanata, entrerà sperimentalmente in vigore già nel corso dell'anno 2023 e costituisce l'oggetto del presente articolo, e che chiameremo **"CBAM"** (che sta per *Carbon Border Adjustment Mechanism*, o meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere).

2. Il sistema EU ETS (prodotti fabbricati nella UE)

Il **Sistema EU ETS**, in vigore dal 2005, si basa sulla Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla D. 2018/410/UE, attuata in Italia con Dlgs. 09.06.2020 n. 47: nella sostanza, viene stabilito un "tetto" massimo (detto "CAP")

di emissioni CO2 consentite nel territorio della UE, che viene suddiviso in altrettante "quote" di emissione (ogni quota, o EUA, è pari a una tonnellata di CO2). Le quote vengono quindi attribuite a titolo oneroso (tramite aste pubbliche a cui partecipano solo soggetti accreditati) o gratuito (le assegnazioni gratuite sono riservate ai produttori del settore manifatturiero e hanno lo scopo di evitare la delocalizzazione della produzione al di fuori del territorio della UE, in paesi che non hanno legislazione CO2 in vigore).

Annualmente, entro il 30 aprile, i produttori restituiscono i certificati EUA relativi alle quote di emissioni effettivamente prodotte nell'anno precedente mentre possono trattenere i certificati eventualmente eccedenti (perché in tal caso non è stato raggiunto il "CAP" massimo della quota di emissioni assegnate al singolo produttore) e venderle sul mercato delle quote. Se invece il "CAP" è stato superato, il produttore dovrà al contrario acquistare sul mercato le quote mancanti. Da tale meccanismo di scambio deriva appunto la definizione di **"Emissions Trading Scheme" (ETS)**.

3. Il Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM (prodotti importati nella UE)

La Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento (COM 2021 564) attualmente in discussione al Parlamento Europeo (d'ora in poi anche il "Regolamento CBAM").



3.1. Qual è lo scopo del CBAM?

Il CBAM ha la finalità evitare che il sistema di quote del sopra illustrato sistema EU ETS, che si rivolge a chi produce nella UE, venga “aggirato” da chi importa nella UE prodotti fabbricati altrove e gode pertanto di vantaggi competitivi rispetto ai produttori con impianti nella UE, dovendo affrontare minori costi di produzione; il CBAM, come spiegheremo meglio oltre, è destinato anche a sostituire progressivamente le quote gratuite previste dal sistema EU ETS.

3.2. In cosa consiste il CBAM?

Occorre premettere che la percentuale (detta anche “tenore”) di carbonio in un prodotto, è correlata alla quantità di emissioni di gas ad effetto serra rilasciata durante la sua fabbricazione. Pertanto, le merci importate soggette al CBAM vengono classificate secondo la nomenclatura doganale combinata 13 (“NC”) e correlate alla percentuale di emissioni di gas a effetto serra calcolata per ogni prodotto: a ogni tipologia di merce “in scope” corrisponde pertanto un “certificato” di valore diverso, che l’importatore dovrà acquistare e che incide pertanto sul costo delle merci importate, riequilibrando così i maggiori costi di produzione sopportati dalle imprese che hanno impianti produttivi nel territorio della UE per ottemperare alla normativa EU ETS. In progressione di tempo, man mano che il sistema CBAM verrà implementato e le categorie di merci coperte meglio definite, il CBAM è destinato a fare **venir meno le quote gratuite previste nell’ambito del sistema ETS**; queste ultime, infatti, sono destinate ad evitare che i produttori spostino gli impianti in paesi extra UE, cosa che diventerebbe comunque priva di senso, perché economicamente ingiustificata, se viene calcolato un costo per la produzione di gas ad effetto serra, a carico dell’importatore, sulle merci introdotte nel mercato UE.

Importazioni dei singoli Stati membri da paesi extra-UE di singole merci incluse nel CBA

	Ferro e Acciaio	Cemento	Fertilizzanti	Alluminio
AUSTRIA	1.3%	2.1%	1.0%	5.9%
BELGIO	12.9%	2.5%	11.9%	5.0%
BULGARIA	4.3%	1,3%	2.0%	0.7%
CIPRO	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%
REPUBBLICA CECA	1.6%	1.2%	1.4%	1.5%
GERMANIA	13.8%	10.7%	15.8%	32.9%
DANIMARCA	2.5%	1.1%	1.1%	1.1%
SPAGNA	9.3%	2.7%	6.0%	3.5%
ESTONIA	0.6%	0.6%	1.1%	0.2%
FINLANDIA	1.9%	1.0%	4.3%	1.0%
FRANCIA	5.7%	8.9%	7.2%	8.2%
GRECIA	1.7%	1.1%	0.8%	2.4%
UNGHERIA	1.3%	0.8%	1.3%	0.8%
IRLANDA	3.0%	0.7%	6.9%	0.6%
ITALIA	26.6%	3.7%	7.3%	19.0%
LITUANIA	1.1%	1.4%	1.6%	0.1%
LUSSEMBURGO	0.1%	0.4%	0.1%	0.5%
LETTONIA	0.1%	0.3%	1.3%	0.0%
MALTA	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%
OLANDA	5.2%	2.5%	3.4%	6.0%
POLONIA	5.3%	2.7%	4.6%	4.0%
PORTOGALLO	2.7%	0.2%	0.9%	0.2%
SLOVACCHIA	1.6%	0.4%	1.6%	0.5%
SLOVENIA	0.5%	0.4%	0.1%	1.6%
SVEZIA	3.3%	3.4%	2.0%	1.5%
ROMANIA	3.3%	1.4%	1.2%	0.3%
CROAZIA	0.3%	0.9%	1.6%	0.5%
EU27	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source: JRC-GEM-E3 model

3.3. Merci soggette al CBAM

I materiali soggetti al momento alla normativa in esame sono indicati all’Allegato 1 al Regolamento CBAM (esaminabile qui: <https://bit.ly/3vDdRTn>) e, a parte l’elettricità, sembrano destinati a non avere impatto diretto (semmai, possibilmente, indiretto) per l’elettronica di consumo: energia elettrica; alluminio; tubi, cisterne, recipienti, elementi per l’edilizia ed altri elementi in acciaio, ghisa ed altri metalli; cementi vari; sostanze chimiche varie (ammoniaca, fertilizzanti). Altri prodotti saranno però via via aggiunti e se ne discute già ora, in sede di Parlamento

Europeo: si parla infatti di includere sostanze chimiche organiche, idrogeno, polimeri, nonché emissioni indirette nei settori interessati. Vedasi l’allegata tabella “Importazioni dei singoli Stati membri (...)”, che documenta come l’Italia, per percentuali di importazioni, è destinata ad essere, dopo la Germania, lo Stato membro più interessato dal Regolamento.



3.4. Entrata in vigore e periodo transitorio

Il CBAM dovrebbe entrare pienamente a regime dall'1.01.2026 in poi. È tuttavia previsto un periodo transitorio iniziale di carattere sperimentale dal 1° gennaio 2023 al 31.12.2025, durante il quale il CBAM non comporterà ancora oneri finanziari per gli importatori, ma si tradurrà nell'obbligo di iscriversi in appositi registri e comunicare alle autorità le emissioni incorporate nelle merci "in scope" importate nella UE nel trimestre precedente, con indicazione dettagliata di emissioni dirette ed indirette e dell'eventuale prezzo già pagato all'estero a fronte del tenore di carbonio delle merci importate.

3.5. Sanzioni

Le violazioni relative al periodo transitorio, che consistono essenzialmente nella mancata effettuazione della comunicazione trimestrale prevista, sono sanzionate dall'articolo

35 del Regolamento, ai sensi del quale in tal caso *"L'autorità competente impone una sanzione proporzionata e dissuasiva ai dichiaranti che non presentano la relazione CBAM"*.

Le violazioni che avvengono dopo il periodo transitorio, dal 1° gennaio 2026 in poi, sono punite come da art. 26 del medesimo regolamento, che rimanda all'art. 16 della D.2003/87/CE, col pagamento, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio "evasa" di una somma originariamente fissata in Euro 100,00 ed adeguata dal 1° gennaio 2013 *"in base all'indice europeo dei prezzi al consumo"*.

3.6. Autorità competente

Il Regolamento CBAM stabilisce che ogni Stato membro designerà un'autorità competente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal regolamento stesso e ne informerà la Commissione europea, che pubblicherà un elenco di tutte le autorità nazionali. Considerando la stretta

correlazione con la normativa di cui al sistema EU ETS, l'autorità che sarà designata è probabilmente la stessa che, nell'ambito del MITE, è responsabile per tale ultima normativa, ossia il *"Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/ce e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto"* (detto anche *"Comitato ETS"*) (<https://bit.ly/3hKfTsx>) che fa capo, oggi, al MITE - Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica.

ERRATA CORRIGE

Informiamo i lettori che per un errore il titolo dell'articolo dell'Avv. Maurizio Iorio sulla nuova garanzia legale nelle vendite ai consumatori, pubblicato sul numero scorso, riporta una data errata di entrata in vigore della correlativa legislazione (1° gennaio 2021 - data errata - anziché **1° gennaio 2022**, data corretta); il titolo deve invece essere letto come segue: **NUOVA GARANZIA LEGALE NEL CASO DI VENDITA DI PRODOTTI AL CONSUMATORE DAL 1° GENNAIO 2022**. Ci scusiamo per l'errore.